

un'impresa, sia questa commerciale o specializzata nell'esercizio dell'agricoltura. Il n. 10, a sua volta, trattando delle cooperative agricole e dei loro consorzi, prevede l'esenzione dei redditi derivanti dalle attività connesse con l'agricoltura e lascia intendere che l'intervento di un organismo societario nella fase di svolgimento di queste attività connesse non comporta la necessità logica della separata tassazione del reddito aggiuntivo così realizzato, dal momento che non esiste alcun motivo per tassare nuovamente in sede Irpeg quanto è stato presuntivamente già tassato, col metodo catastale, in sede Irpef. E tutto ciò non avrebbe fondamento razionale se i due accertamenti — rispettivamente in sede Irpef e in sede Irpeg — dovessero in linea di principio essere informati a criteri diversi.

C'è poi da dire che il dettato della norma va certamente considerato, in mancanza di qualsiasi elemento letterale che valga a fare emergere una volontà legislativa di innovazione, nell'ambito dell'assetto tradizionale del nostro sistema tributario che ha sempre distinto — ai fini del metodo di accertamento — i redditi tipici delle attività agricole da quelli delle attività industriali e commerciali. L'accertamento dei redditi provenienti da attività agricole su base catastale era, nel precedente ordinamento, un principio rigorosamente applicato in sede di imposizione diretta in genere ed anche, specificamente, in sede di imposizione sulle società. Nel vecchio ordinamento, infatti, le società agricole di capitale erano soggette all'imposta terreni ed all'imposta sui redditi agrari, determinate catastalmente. Solo nell'ipotesi che esse realizzassero redditi di natura non fondiaria (e limitatamente a tali redditi) veniva applicato nei loro riguardi l'art. 119 del Testo Unico del 1958, prevedente l'accertamento analitico dei redditi dei soggetti tassabili in base a bilancio (1). Per quanto riguarda, poi, l'imposta sulle società, l'art. 148 del t.u. precisava che nel reddito complessivo delle società — di tutte senza eccezione le società — i redditi dominicali ed i redditi agrari andavano computati secondo gli estimi catastali dei terreni.

In tal modo l'imposizione sulle società agricole di capitale veniva ad inquadarsi in un sistema nel quale le modalità dell'accertamento dipendevano e dalla qualità del soggetto e dalla natura dei redditi: ma con una diversa portata nel senso che la qualità del soggetto (ad es. persona fisica o società di capitali) era determinante soprattutto

---

(1) Per l'art. 8 del Testo Unico tutte le società di capitali erano considerate soggetti tassabili in base a bilancio.